

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 5/2016

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: NOVITA' DEL MESE DI MAGGIO

SOMMARIO:

2	IMPRESSE E ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	Chiarimenti ufficiali sui "super-ammortamenti"
3	TUTTI I SOGGETTI	Applicabilità degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015
5	SOGGETTI IRPEF/IRES	Chiarimenti in tema di interventi di riqualificazione energetica alla luce della legge di stabilità 2016
7	TUTTI I SOGGETTI	Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle scuole (" <i>school bonus</i> ")
9	TIROCINANTI	<i>Super bonus</i> per la trasformazione dei tirocini
11	TUTTI I SOGGETTI	Versamento della prima rata di IMU e di TASI per l'anno 2016
13	PRODUTTORI AGRICOLI	Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo - Chiarimenti
16	TUTTI I SOGGETTI	Chiarimenti in tema di spese sanitarie, di istruzione e di agevolazioni sugli immobili
18	SOGGETTI IVA	Estensione dell'ambito di applicazione del <i>reverse charge</i> a <i>tablet</i> , <i>pc</i> , <i>laptop</i> e <i>console</i> da gioco

FISCALE

CHIARIMENTI UFFICIALI SUI "SUPER-AMMORTAMENTI"

Circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23

IMPRESE E
ESERCENTI ARTI E
PROFESSIONI

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 26.5.2016 n. 23, ha fornito i chiarimenti relativi ai c.d. "super-ammortamenti" di cui all'art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

AMBITO SOGGETTIVO

L'agevolazione si applica:

- a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- nonché agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche le stabili organizzazioni in Italia, gli enti non commerciali per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata, i contribuenti "minimi" e coloro che rientrano nel "regime di vantaggio".

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i c.d. "forfetari" ex L. 190/2014 e le imprese marittime in regime di "*Tonnage tax*".

AMBITO OGGETTIVO

Con riferimento ai beni agevolabili, viene precisato che:

- il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi in proprietà o in *leasing*, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
- sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo;
- con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
- sono agevolabili le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell'impresa iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali", essendo beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

PROFILI TEMPORALI

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione (15.10.2015 - 31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.

Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili:

- alla data della consegna o spedizione;
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Le predette regole si applicano anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

La maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

- per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR;
- per quanto riguarda il leasing, in un periodo "*non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito*" dal DM 31.12.88.

FISCALE

APPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2015

Circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2016 n. 24

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 30.5.2016 n. 24, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015. Di seguito si riepilogano i chiarimenti più rilevanti.

AMBITO SOGGETTIVO

La circolare conferma l'esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati rilevanti per i soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta e che

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria.

Inoltre, dal periodo d'imposta 2015, non è più previsto l'obbligo di presentazione dei modelli INE, istituiti dall'art. 1 co. 19 della L. 296/2006, in quanto le informazioni in essi contenute sono reperite utilizzando le diverse banche dati nella disponibilità dell'Agenzia.

REVISIONE CONGIUNTURALE

Anche per il periodo 2015, è stata approvata dal DM 12.5.2016 la revisione congiunturale degli studi che prevede l'applicazione delle seguenti tipologie di correttivi:

- interventi relativi all'analisi di coerenza economica;
- interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardanti l'indicatore "Durata delle scorte";
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali.

I predetti correttivi hanno una struttura simile a quella adottata per gli studi applicabili al periodo di imposta 2014, con una novità riguardante l'introduzione del correttivo relativo all'analisi di coerenza economica, avente la funzione di adattare le soglie di quegli indicatori di coerenza influenzati dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica. Tale funzionalità opera, per gli studi di settore relativi alle attività d'impresa, rispetto agli indicatori relativi ai margini, alla redditività e all'utilizzo degli impianti, mentre, per gli studi di settore relativi alle attività professionali, relativamente agli indicatori relativi ai margini e alla redditività.

Nel caso in cui i valori della soglia di coerenza siano stati modificati a seguito dell'intervento dell'apposito correttivo, nella sezione di GE.RI.CO. 2016 relativa all'analisi della coerenza, verranno visualizzati esclusivamente i valori di soglia degli indicatori modificati per effetto della crisi.

REGIME PREMIALE PER SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

Ai fini della fruibilità del regime premiale, viene precisato che il requisito della fedele indicazione dei dati nelle comunicazioni dei dati rilevanti sussiste anche se sono stati commessi errori od omissioni, a condizione che resti comunque confermata l'assegnazione ai *cluster* e le condizioni di congruità, coerenza e normalità. In sostanza, l'errore o l'omissione non devono comportare la modifica:

- dell'assegnazione ai *cluster*;
- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, oppure, qualora gli errori o le omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati;

- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza, nel senso che il contribuente – anche a seguito della modifica dei dati – risulti coerente e normale.

PROFILI SANZIONATORI

Rispetto al trattamento sanzionatorio per le violazioni connesse agli adempimenti dichiarativi ai fini degli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, a seguito del DLgs. 158/2015, l'unica previsione specifica residua riguarda l'ipotesi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti, ove dovuta, punita con la sanzione pari a 2.000,00 euro (art. 8 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97).

In relazione ai dati e alle informazioni dichiarate nel modello per l'applicazione degli studi di settore, la sanzione per inesatta dichiarazione di cui all'art. 8 co. 1 primo periodo del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro) trova applicazione solo con riferimento ai dati (errati od omessi) rilevanti ai fini dell'assegnazione ai cluster di riferimento, della stima dei ricavi o dei compensi e del calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

FISCALE

CHIARIMENTI IN TEMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20

**SOGGETTI
IRPEF/IRES**

Nel capitolo I della circ. 18.5.2016 n. 20, l'Agenzia delle Entrate fornisce un esame delle novità introdotte dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di agevolazioni per gli immobili.

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche a seguito della proroga al 31.12.2016 della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici contenuta nel co. 74 dell'art. 1 della L. 208/2015, restano valide le disposizioni istitutive dell'agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l'applicazione.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

CESSIONE DELLA DETRAZIONE AGLI ESECUTORI DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI

In relazione alla possibilità, introdotta dal citato co. 74, per i soggetti che si trovano nella c.d. *no tax area*, di cedere la detrazione fiscale loro spettante per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, la circolare in commento precisa che tali fornitori non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione.

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ESTESA AGLI IMMOBILI DEGLI IACP

Il co. 87 dell'art. 1 della L. 208/2015 ha esteso le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (di cui all'art. 14 del DL 63/2013) agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati:

- per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- in relazione a interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

L'Amministrazione finanziaria precisa che l'agevolazione si estende anche agli interventi riguardanti gli immobili "patrimoniali" concessi in locazione, a condizione che:

- siano adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- siano di proprietà degli Istituti autonomi in questione, comunque essi siano denominati, i quali hanno come compito la gestione di tale patrimonio.

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER I SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA

La L. 208/2015, al co. 88 dell'art. 1, estende l'applicazione delle detrazioni previste per gli interventi volti alla riqualificazione degli edifici, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

La circ. Agenzia delle Entrate 20/2016 precisa che:

- l'agevolazione spetta anche se detti lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica;
- l'agevolazione è calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute (senza alcun limite).

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

DETRAZIONE IRPEF DEL 50% DELL'IVA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI

Relativamente alla detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l'acquisto di immobili introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015, inoltre, è precisato che:

- si applica a tutte le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo (con le caratteristiche richieste) soggette a IVA, quindi anche agli acquisti dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) e f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001;
- si estende all'acquisto delle pertinenze dell'unità abitativa, a condizione che l'acquisto di entrambe (abitazione e pertinenze) avvenga contestualmente e che nel rogito sia evidenziato il vincolo pertinenziale;
- riguarda tutti gli immobili, quindi anche gli immobili "di lusso" e gli immobili diversi dall'abitazione principale;
- è cumulabile con la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-*bis* co. 3 del TUIR che riguarda l'acquisto di un'unità immobiliare residenziale compresa in un edificio interamente ristrutturato dall'impresa.

FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE SCUOLE ("SCHOOL BONUS")

DM 8.4.2016 e circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20

TUTTI I SOGGETTI

Il DM 8.4.2016, pubblicato sulla G.U. 23.5.2016 n. 119, fornisce le disposizioni attuative del c.d. "school bonus" (art. 1 co. 145-150 della L. 107/2015).

AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015 (2016 e 2017) e al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018), è previsto in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per:

- la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

CONDIZIONI PER IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa, a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo n. 3626, cod. IBAN: IT40H0100003245348013362600.

I versamenti devono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.

Nella causale del versamento deve essere riportato, nell'esatto ordine di seguito indicato:

- il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
- il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione (C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche; C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti; C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti);
- il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Quanto alle modalità di utilizzo dell'agevolazione, viene precisato che il credito d'imposta deve essere:

- indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali;
- utilizzato in tre quote annuali di pari importo; la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.

Il DM in commento, integrando la norma agevolativa, dispone che le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20 (cap. V, § 1) ha chiarito che:

- si applica, in assenza di un'espressa esclusione prevista dalla norma agevolativa, il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- non si applica il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000);

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- non si applica il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).

LAVORO

SUPER BONUS PER LA TRASFORMAZIONE DEI TIROCINI

Circolare INPS 24.5.2016 n. 89

TIROCINANTI

Con la circ. 24.5.2016 n. 89, l'INPS ha esaminato le disposizioni contenute nel DM 3.2.2016 n. 16, con cui il Ministero del Lavoro ha introdotto, nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", un'integrazione alla misura "Bonus Occupazionale", istituendo un nuovo incentivo, denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini".

SOGGETTI DESTINATARI

L'incentivo in argomento viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'1.3.2016 al 31.12.2016, riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio entro il 31.12.2016.

Possono beneficiarne i datori di lavoro privati (in possesso di specifici requisiti, come ad esempio la regolarità contributiva) che assumano giovani che all'inizio del tirocinio siano in possesso del requisito di NEET, intendendo per tali coloro che non studiano, non lavorano, né sono coinvolti in un percorso di formazione.

Sul punto, l'INPS chiarisce che il *bonus* spetta in generale per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante. Sono pertanto escluse le altre tipologie di apprendistato, nonché il lavoro domestico, quello intermittente e accessorio.

MISURA DEL BONUS

Per quanto riguarda la misura del *bonus*, nella circ. 89/2016 si ricorda che l'importo può variare in relazione alla classe di profilazione (indicante il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al momento dell'iscrizione al Programma "Iniziativa Occupazione Giovani". In sintesi:

- 3.000,00 euro per la classe "bassa";
- 6.000,00 euro per la classe "media";
- 9.000,00 euro per la classe "alta";
- 12.000,00 euro per la classe di profilazione "molto alta".

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Per quanto riguarda la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l'INPS ricorda che il *super bonus* può essere legittimamente fruito anche oltre i limiti del regime “*de minimis*” ex Regolamento Ue 1407/2013, purché si verifichino determinate condizioni che, ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

In sintesi, per i giovani tra i 16 e i 24 anni è sufficiente il solo incremento occupazionale netto, mentre, se il giovane ha un'età compresa tra i 25 e i 29 anni, è ulteriormente necessario che sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale oppure, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% l'analoga disparità media rilevata in tutti i settori economici dello Stato.

PROCEDURA DI ACCESSO ALL'INCENTIVO

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il datore di lavoro può inoltrare l'apposita istanza preliminare di ammissione all'incentivo, utilizzando il modulo on line “GAGI”, disponibile all'interno dell'applicazione “DiResCo”, sul sito www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

In caso di accoglimento dell'istanza, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'INPS, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Invece, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza – l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Come precisato nella circ. 89/2016, tale istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. In seguito, l'incentivo potrà essere fruito in 12 rate mensili mediante conguaglio operato sulle denunce contributive (UNIEMENS o DMAG, per i lavoratori agricoli) a decorrere dal mese di maggio 2016.

Infine, l'INPS chiarisce che in caso di conclusione anticipata del rapporto, l'importo complessivo del bonus è proporzionato alla durata effettiva dello stesso mentre, in caso di *part time*, gli importi sono proporzionalmente ridotti in relazione all'orario parziale svolto.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

FISCALE

VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DI IMU E DI TASI PER L'ANNO 2016

Entro il 16.6.2016

TUTTI I SOGGETTI

Entro il 16.6.2016 deve essere versata la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

Di seguito vengono riepilogate le novità in materia di IMU e TASI contenute nella legge di stabilità 2016, in vigore dall'1.1.2016, che impattano sulla determinazione di quanto dovuto in sede di acconto.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU/TASI

Modificando il co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011, il co. 10 della legge di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la destinano ad abitazione principale.

Condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione

Per fruire del beneficio è necessario che:

- il contratto sia registrato;
- il proprietario dell'immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ad esempio, se il padre (comodante) concede in comodato al proprio figlio (comodatario) un'abitazione sita nel Comune di Milano, il padre (soggetto passivo dell'IMU) non perde il beneficio fiscale se possiede un altro immobile da lui adibito ad abitazione principale (la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica) nello stesso Comune di Milano.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO – RIDUZIONE DI IMU E TASI

I co. 53 e 54 della legge di stabilità 2016 introducono una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.

Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sono ridotte al 75%.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMU DALL'ANNO 2016

Nella legge di stabilità per il 2016 le principali disposizioni riguardanti l'imposta municipale propria (IMU) prevedono:

- l'esenzione per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP;
- l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina così come individuate dalla C.M. 14.6.93 n. 9;
- l'esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- la riduzione dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato.

NOVITÀ IN MATERIA DI TASI DALL'ANNO 2016

Dall'1.1.2016 è prevista:

- l'eliminazione della TASI per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la riduzione allo 0,1% (con possibilità da parte dei Comuni di modificarla sino allo 0,25% in aumento o in diminuzione, fino all'azzeramento) dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'estensione anche all'anno 2016 della maggiorazione dello 0,8‰ delle aliquote.

Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso

In relazione al tributo per i servizi indivisibili (TASI) vengono modificati i co. 639 e 669 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 riguardanti, rispettivamente, l'istituzione ed il presupposto impositivo.

Le modifiche in questione hanno l'intento di escludere dall'imposizione le abitazioni principali (fino al 2015 tutte assoggettate alla TASI a prescindere dal loro classamento), con l'eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In conclusione, dal 2016 la TASI:

- è abolita per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso";

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- continua ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

FISCALE

INNALZAMENTO DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA PER ALCUNI PRODOTTI DEL SETTORE AGRICOLO - CHIARIMENTI

Circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19

PRODUTTORI AGRICOLI

La circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19 ha fornito chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 1 co. 908 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), con le quali è stato previsto l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA stabilite per le cessioni di alcuni prodotti del settore agricolo effettuate dai soggetti operanti nel regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72. Tali disposizioni sono state attuate, con decorrenza dall'1.1.2016, dal DM 26.1.2016, pubblicato sulla *G.U.* 17.2.2016 n. 39.

CONTESTO NORMATIVO

L'art. 34 co. 1 del DPR 633/72 prevede l'applicazione di un regime forfetario di detrazione dell'IVA per le cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, laddove effettuate da produttori agricoli.

In applicazione di tale regime, l'imposta è calcolata applicando all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici le aliquote corrispondenti ai singoli prodotti; l'ammontare della detrazione, invece, è calcolato in modo forfetario, applicando alla stessa base imponibile le percentuali di compensazione stabilite per i diversi tipi di beni dai DD.MM. 12.5.92, 30.12.97 e 23.12.2005 (cui si aggiunge, ora, il DM 26.1.2016).

Ne consegue che, quanto più sono elevate le percentuali di compensazione, e quanto più esse si avvicinano all'aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto maggiore è il beneficio che ne deriva al produttore agricolo cedente.

CESSIONI DI PRODOTTI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

L'art. 1 co. 1 del DM 26.1.2016 stabilisce che, a partire dall'1.1.2016, la percentuale di compensazione IVA di cui al DM 23.12.2005 è innalzata dall'8,8% al 10% per le cessioni dei seguenti beni, di cui al n. 9) della Tabella A, Parte Prima, allegata al DPR 633/72:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;
- gli altri prodotti di cui al citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.

La circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19 ha chiarito che l'indicazione "altri prodotti" di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) del DM 26.1.2016 deve intendersi inclusiva di tutti i prodotti di cui all'elencazione della voce doganale 04.01, in quanto il n. 9) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72 richiama esplicitamente tale voce. Pertanto, la percentuale di compensazione del 10% deve ritenersi applicabile anche alle cessioni di yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati.

CESSIONI DI BOVINI E SUINI

A norma dell'art. 1 co. 2 del DM 26.1.2016, le percentuali di compensazione IVA di cui al DM 23.12.2005 sono innalzate, limitatamente all'anno 2016:

- dal 7% al 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo;
- dal 7,3% al 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina, compresi al n. 2) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, la percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3%.

DECORRENZA

Ai sensi dell'art. 2 del DM 26.1.2016, l'innalzamento delle percentuali di compensazione ai fini IVA ha efficacia a partire dall'1.1.2016.

Tuttavia, come già osservato, detto aumento è disposto in via permanente soltanto per le cessioni di prodotti del settore lattiero-caseario (art. 1 co. 1 del DM 26.1.2016), mentre per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina l'aumento delle percentuali è previsto limitatamente all'anno 2016 (art. 1 co. 2 del DM 26.1.2016).

MOMENTO IMPOSITIVO

La circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19 ha precisato che, al fine di stabilire l'applicabilità delle nuove percentuali di compensazione alle cessioni di cui all'art. 1 del DM 26.1.2016, è necessario prestare attenzione alle regole di determinazione del momento impositivo valide per i diversi tipi di operazioni.

In linea generale, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 633/72.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

In caso di fatturazione immediata, le nuove percentuali di compensazione si applicano se la consegna o spedizione dei beni è avvenuta successivamente all'1.1.2016.

Diversamente, in caso di fatturazione differita occorre fare riferimento al momento di emissione della fattura, per cui, in tale ipotesi, le nuove percentuali si applicano anche alle cessioni di beni per le quali la consegna è avvenuta nel mese di dicembre 2015 ma la fattura è stata emessa nel mese di gennaio 2016.

La circolare ricorda altresì che, per le cessioni di prodotti effettuate nell'ambito di contratti di somministrazione, nonché per le cessioni di beni effettuate con prezzo da determinarsi, il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo e non con quello della consegna dei beni (salvo quanto previsto dall'art. 6 co. 4 del DPR 633/72).

Passaggi di beni dai soci alla cooperativa

Per i conferimenti di prodotti agricoli e ittici effettuati, ai fini della rivendita, nei confronti di enti, cooperative o altri organismi associativi da parte dei produttori agricoli associati, operanti nel regime speciale IVA di cui all'art. 34 del DPR 633/72, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con quello del pagamento del corrispettivo al produttore agricolo associato (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 co. 4 del DPR 633/72). Pertanto, le nuove percentuali di compensazione trovano applicazione anche se la consegna dei prodotti agricoli conferiti è avvenuta nell'anno 2015, ma il corrispettivo è stato pagato successivamente all'1.1.2016.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Il DM 26.1.2016 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 17.2.2016, per cui, nonostante le disposizioni introdotte, in materia, dalla legge di stabilità 2016 si applichino a decorrere dall'1.1.2016, si è potuto tener conto delle nuove percentuali di compensazione soltanto a partire:

- dalla liquidazione IVA relativa al mese di febbraio 2016 (scadenza 16.3.2016), per i contribuenti mensili;
- dalla liquidazione IVA relativa al primo trimestre 2016 (scadenza 16.5.2016), per i contribuenti trimestrali.

I produttori agricoli che hanno liquidato l'imposta relativa al mese di gennaio 2016 applicando le percentuali di compensazione precedentemente in vigore potranno recuperare la differenza fra l'imposta dovuta e l'imposta versata nell'ambito della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2016 (modello IVA 2017).

Non è stato chiarito, invece, se possa essere sottoposto a sanzione il produttore agricolo che già a partire dalla liquidazione relativa al mese di gennaio 2016 abbia applicato le nuove percentuali di compensazione nella misura corretta.

FISCALE

CHIARIMENTI IN TEMA DI SPESE SANITARIE, DI ISTRUZIONE E DI AGEVOLAZIONI SUGLI IMMOBILI

Circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18

TUTTI I SOGGETTI

La circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 fornisce alcuni chiarimenti in tema di spese sanitarie, di istruzione e di agevolazioni sugli immobili.

SPESE SANITARIE

L'Agenzia precisa che rientrano tra le spese sanitarie detraibili:

- le spese di dermopigmentazione, se sostenute in una struttura sanitaria autorizzata, in presenza di una certificazione medica che ne attesti la finalità di correggere gli effetti di una patologia sofferta;
- le spese per le prestazioni di crioconservazione, in Italia ed all'estero, degli ovociti e degli embrioni, purché ciò avvenga in una struttura autorizzata dall'Autorità competente del Paese estero.

SPESE DI ISTRUZIONE

Tra le spese per la frequenza scolastica detraibili rientrano altresì quelle per la mensa, sia che il servizio venga fornito tramite il Comune che da soggetti terzi rispetto alla scuola.

Al riguardo la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (scuola, Comune oppure fornitore del servizio) e nella causale deve riportare:

- l'indicazione del servizio mensa;
- la scuola di frequenza;
- il nome e cognome dell'alunno.

In caso di pagamento in contanti o tramite bancomat oppure mediante buoni mensa cartacei o elettronici, è sufficiente che il soggetto che ha ricevuto il pagamento, oppure direttamente la scuola, certifichino l'ammontare della somma corrisposta nell'anno ed i dati dell'alunno.

L'Agenzia chiarisce che, per l'anno 2015, nel caso di incompletezza della documentazione, i dati mancanti dell'alunno o della scuola possono essere annotati direttamente dal contribuente sul documento di spesa.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

SPESE UNIVERSITARIE

A partire dall'anno d'imposta 2015, la detrazione IRPEF del 19% di cui all'art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

- università statali;
- università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per l'anno 2015, il DM 29.4.2016 n. 288 ha fissato gli importi massimi detraibili della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione universitaria, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede il corso di studio.

L'Agenzia, nella circ. 18/2016, ha precisato che:

- per la detraibilità delle spese di frequenza all'estero di corsi universitari occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - sociale", nella Regione in cui si svolge il corso di studi (se il corso di studi si tiene presso lo Stato Città del Vaticano si applica quanto previsto per la zona "Centro");
- le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, sulla base dei criteri dettati dal DM 288/2016, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla Regione in cui ha sede legale l'università.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RECUPERO EDILIZIO

In relazione alle agevolazioni previste per gli interventi sugli immobili, la circolare in commento ha precisato che:

- le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore, che devono essere obbligatoriamente installati entro il 31.12.2016, beneficiano della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica in caso di sostituzione parziale o integrale degli impianti di climatizzazione invernale. Viceversa, se i dispositivi sono installati senza ulteriori modifiche all'impianto di riscaldamento, le relative spese rientrano tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio detraibili al 50%;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- in caso di decesso del comodatario che aveva sostenuto i lavori di recupero edilizio, si applicano le regole previste dal co. 8 dell'art. 16-*bis* del TUIR; la detrazione si trasferisce quindi all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

FISCALE

ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL *REVERSE CHARGE* A *TABLET PC, LAPTOP E CONSOLE DA GIOCO*

Art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 11.2.2016 n. 24

SOGGETTI IVA

L'art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 11.2.2016 n. 24, sostituendo l'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del *reverse charge* anche alle cessioni di *tablet PC, laptop e console* da gioco effettuate a partire dal 2.5.2016.

Pertanto, a decorrere da tale data, il cessionario di detti beni, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto a versare l'IVA in luogo del cedente e ad adempiere ai successivi obblighi riguardanti l'integrazione della fattura e la relativa registrazione.

CONTESTO NORMATIVO

Il DLgs. 24/2016, entrato in vigore il 3.3.2016, ha modificato l'art. 17 del DPR 633/72 in attuazione delle direttive del Consiglio 22.7.2013 nn. 2013/42/UE e 2013/43/UE, finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale in ambito IVA.

Dette direttive riguardano, rispettivamente, l'istituzione di un meccanismo di reazione rapida contro le frodi e la ridefinizione dell'ambito di applicazione dell'inversione contabile.

AMBITO OGGETTIVO

L'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, così come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 24/2016 prevede l'applicazione del *reverse charge* per le cessioni dei seguenti tipi di beni:

- *tablet PC e laptop*, riconducibili alla categoria dei *computer* portatili e classificati con il codice doganale NC 8471.30.00;
- *console* da gioco, vale a dire apparecchi elettronici realizzati essenzialmente per l'utilizzo di videogiochi, classificati con il codice doganale NC 9504.50.00.

Ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni non sembra avere rilievo la circostanza che tali beni siano nuovi o usati (salva l'applicazione del regime del margine).

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Per le cessioni di *tablet PC*, *laptop* e *console* da gioco, non essendo state previste limitazioni sotto il profilo soggettivo, il *reverse charge* risulterebbe applicabile in ogni stadio della commercializzazione, comprese le cessioni effettuate nei confronti del cessionario-consumatore finale. Naturalmente, ai fini dell'applicazione dello speciale meccanismo di assolvimento dell'imposta, deve essere verificato lo *status* di soggetto passivo IVA del cessionario.

Tale disciplina si differenzia, pertanto, da quella prevista per le cessioni di telefoni cellulari di cui all'art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72, per le quali l'applicazione del *reverse charge* è stata circoscritta alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva dei beni, anteriore a quella della cessione al dettaglio (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 59/2010).

TERMINE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Si osserva che l'applicazione del *reverse charge* alle cessioni di *tablet PC*, *laptop* e *console* da gioco ha carattere temporaneo (dal 2.5.2016 al 31.12.2018).

Infatti, l'art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE, come recepito dall'art. 17 co. 8 del DPR 633/72, ha stabilito che gli Stati membri possono estendere l'applicazione dell'inversione contabile ad alcuni tipi di operazioni (fra cui le cessioni di *tablet PC*, *laptop* e *console* da gioco), laddove ciò sia finalizzato a contrastare specifici fenomeni di frode, ma soltanto fino al 31.12.2018, e per un periodo minimo di due anni.

DISPOSIZIONI GIÀ ENTRATE IN VIGORE

Oltre a quanto disposto circa l'applicazione del *reverse charge* alle cessioni di *tablet PC*, *laptop* e *console* da gioco, il DLgs. 24/2016 ha apportato ulteriori modifiche all'art. 17 del DPR 633/72.

In particolare:

- ha eliminato il riferimento ai *personal computer* e ai loro componenti e accessori, contenuto nella lett. c) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, prevedendo l'applicazione del *reverse charge*, fino al 31.12.2018, per le sole cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- ha modificato l'art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72, fissando al 31.12.2018 il termine per l'applicazione del *reverse charge* sulle cessioni di telefoni cellulari, e abolendone l'applicazione per le cessioni dei loro componenti e accessori;
- ha abrogato le lett. d) e d-*quinquies*) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, le quali prevedevano l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* alle cessioni di materiali e prodotti lapidei e alle cessioni di beni nei confronti della grande distri-

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

buzione organizzata, in considerazione del mancato rilascio dell'autorizzazione di deroga da parte della UE.

Si ricorda che, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, così come sostituite dall'art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 24/2016, l'efficacia delle disposizioni di cui al Dlgs. 24/2016 decorre dal 3.3.2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Legnano, 13 giugno 2016

Studio Giuliano